



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Il sottoscritto DINO BARLAAM, nato a ROMA il 23/04/1965 residente a Roma via delle Palme n. 192 qualità di presidente e legale rappresentante della FISH Lazio - Federazione Italiana Superamento Handicap del Lazio - con sede in Roma via G. Cerbara, 20,

e s p o n e

in Fatto

La Federazione opera a favore dell'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con disabilità e le persone normodotate, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza. In particolare si è impegnata nel corso degli anni nella promozione del diritto al lavoro delle persone disabili in particolare per l'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dalle altre norme che disciplinano il collocamento al lavoro.

Tuttavia si è potuto riscontrare che, in molteplici occasioni, Enti ed Istituzioni pubbliche reiteratamente violano le norme previste dalla suddetta disciplina sul collocamento mirato.

in Diritto

La L. 68 del 12 marzo 1999, all'art. 3 rubricato "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva" dispone: "I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti ... omissis ..."

Il citato art. 1 rubricato "Collocamento dei disabili" indica con puntualità a quali persone disabili si applica il dettato normativo e tra tali aventi diritto sono da includere le persone assistite dalla federazione qui esponente.

Successivamente, veniva pubblicato il Testo Unico sul Pubblico Impiego, il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale contiene stringenti obblighi con relazione alle assunzioni del personale, disciplinati, per quanto qui interessa, dagli artt. 6, comma 1, e art. 33.

Nello specifico, il testo unico (successivamente superato per quanto qui di interesse dalla normativa posteriore di cui appresso) faceva divieto alle pubbliche amministrazioni di creare posizioni in soprannumerarietà, anche nei confronti del personale appartenente alle categorie protette.

Nelle more, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica con un suo parere a data 22/05/2013 aveva affermato che "la lettura sistematica" delle norme di riferimento consentiva addirittura di considerare legittima la sospensione dell'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette fino a che le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella dotazione organica e, a maggior ragione, laddove presentino posizioni soprannumerarie.

Si è infine giunti alla pubblicazione della L. n. 125 del 30 ottobre 2013 che ha convertito con modificazioni il D.L. 101 del 30 agosto 2013, il quale all'art. 7 c. 6 ha disposto che: "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente (la sopra menzionata L. 68/99, n.d.r.), tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata a

assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà”.

Il rinnovato impianto normativo è già stato oggetto di numerose decisioni da parte dei giudici contabili (per quanto riguarda gli evidenti aspetti relativi alla possibile violazione della normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle pubbliche amministrazioni), i quali recependo un'ormai consolidato orientamento delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, nel motivare il favor nei confronti dell'istituto delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, hanno sostenuto la prevalenza della nuova legislazione evincendosi con chiarezza “che il legislatore ha inteso garantire ai lavoratori svantaggiati una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del quantum e possibilità di soprannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto (contratti a tempo indeterminato).

Concetto ribadito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica che riserva un'attenzione particolare ai lavoratori con disabilità, precisando che rispetto ai divieti di non assunzione “si ritiene siano escluse dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo ... la mancata copertura della quota d'obbligo ... è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art 15, comma 3, della legge 19 marzo 1999 n. 68”

RAGIONI DELL'ESPOSTO – QUERELA -

Come sopra sinteticamente esposto, la federazione segue costantemente lo stato di applicazione la legge 68/99 nonché le procedure finalizzate alle assunzioni obbligatorie di numerose persone con disabilità da parte delle Pubbliche amministrazioni.

In particolare, ha potuto verificare che un numero significativo di Enti ed istituzioni pubbliche non risultano in regola con le norme previste per l'assunzione delle persone disabili.

Ciò peraltro, oltre ad assumere il connotato dell'illegittima violazione di legge, è altresì lesivo di altri interessi, peraltro costituzionalmente tutelati, delle persone a favore delle quali agisce la federazione denunciante.

Nello specifico è evidente la violazione degli artt. 1, 3, 4, 32 e 35 Costituzione in quando la negazione del diritto ad una occupazione lavorativa, specie se prevista obbligatoriamente per legge, oltre a violare la legge stesse, comporta anche un riflesso pregiudizio incidente sul benessere fisico delle persone con disabilità le quali, già in parte limitate dalle rispettive condizioni di salute, si trovano a vivere in una condizione di peggiorata qualità di vita in ragione della possibilità loro negata di espletare un'occupazione lavorativa retribuita benefica anche sotto un profilo di socializzazione e di autostima.

Risulta infatti palese la lesività in sé contenuta dei comportamenti antiggiuridici assunti dalle amministrazioni pubbliche sopra evidenziate laddove scientemente e nella piena consapevolezza scelgono di disapplicare norme cogenti di legge quali quelle richiamate, consapevoli peraltro del grave danno, oltre che economico, di natura fisiologica che con il loro comportamento consapevolmente omissivo viene arrecato ai soggetti tutelati dalla federazione, soggetti che, in ragione delle loro limitazioni funzionali, il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela.

**Tutto ciò premesso, visti gli artt. 336 e 337 c.p.p. e ss.,
lo scrivente nella summenzionata qualità di Presidente della Fish Lazio,
dichiara di sporgere formale Querela e si**

CHIEDE

Che l'intestata Procura della Repubblica di Roma Voglia verificare, accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati emergano violazioni della legge penale (individuando se del caso anche i responsabili) quali -a titolo meramente esemplificativo- degli artt. 323 e 328 c.p. abuso ed omissione di atti d'ufficio e/o per tutti i reati che saranno ravvisati nei fatti suesposti.

Con riserva di costituzione di parte civile nell'istaurando procedimento penale con espressa richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita tenuta dai responsabili delle violazioni ravvisate.

Si chiede ai sensi dell'art. 406 c.p.p. che mi venga notificata eventuale richiesta di proroga delle indagini e chiedo altresì ai sensi dell'art. 408 c.p.p. che mi venga notificato, presso la sede legale della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap Lazio sita in Roma alla via con sede in Roma via G. Cerbara, 20 eventuale richiesta di archiviazione.

Si elegge domicilio per tutte le notifiche la sede legale della Fish Lazio sita in Roma alla via con sede in Roma via G. Cerbara, 20.

Roma

DINO BARLAAM
